

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTO UNIFICATO (circolare n. 10/12 dell'11 Maggio 2012)

In riferimento alla circolare sopra indicata, con la quale il Ministero della Giustizia ha fornito chiarimenti in merito all'interpretazione delle disposizioni introdotte con l'art 37 del D.L. 6 Luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15 Luglio 2011 n. 111 ed art. 28 legge 183 del 12 novembre 2011, si dispone quanto segue:

1) Il limite di € 31.884,48 di esenzione dal pagamento del contributo unificato previsto dall'art. 9, comma 1 bis del D.P.R. 115/2002 per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ed in quelle individuali di lavoro, nonchè concernenti rapporti di pubblico impiego, è pari a tre volte l'importo previsto dall'art 76 del D.P.R. 115/2002. Il richiamo all'art 76 del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia deve intendersi nella sua interezza, pertanto **il reddito di riferimento sarà costituito dalla somma dei redditi del ricorrente, nonchè del coniuge e/o degli altri familiari conviventi.**

Per far valere l'esenzione occorrerà che il ricorrente fornisca autocertificazione di tale situazione reddituale.

2) l'esenzione dal pagamento del Contributo Unificato riguarderà LE SOLE PERSONE FISICHE.

3) Per quanto concerne gli **Accertamenti Tecnici Preventivi (c.d. A.T.P.) in materia previdenziale**, ai fini della determinazione del Contributo Unificato da versare all'atto dell'iscrizione, essi sono considerati a tutti gli effetti procedimenti ordinari, pertanto il **Contributo Unificato in questione è pari ad € 37,00.**

4) Il comma 1-bis dell'art 13 del T.U. sulle Spese di Giustizia, introdotto con l'art. 28 comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, prevede che *"il contributo unificato di cui al comma 1 dell'art 13 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione..."*.

Pertanto **nei casi di Reclamo promosso al Collegio ai sensi dell'art. 669 terdecies del c.p.c. avverso il provvedimento cautelare, l'iniziale Contributo Unificato pari ad € 42,50 (già ridotto alla metà rispetto alle cause ordinarie, per le controversie individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego) è stabilito nella misura fissa di € 63,75.**

5) Con la nuova dizione del comma 3 dell'articolo 14 del T.U. sulle Spese di Giustizia, è stato introdotto un autonomo contributo unificato a carico della parte diversa da quella che si è costituita per prima, la quale modifica la domanda proposta da controparte, oppure propone **domanda riconvenzionale, o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo.** Il versamento di tale importo **prescinde dal mutamento di valore** e si incardina esclusivamente sull'esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quella originaria o sulla necessità di estendere il numero dei contraddittori.

Qualora con il medesimo atto si pongano più domande tra quelle previste dall'art 14 comma 3, del DPR 115/2002, ad esempio domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo, **dovrà essere versato unico contributo unificato**, in aggiunta a quello già versato dalla parte che si è costituita per prima.

Milano, 24/05/2012

Il Dirigente Amministrativo della Sezione Lavoro
Dr. Amedeo VILARDO